



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 279 DEL 9 marzo 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 6-7 marzo 2004 – Settima giornata ritorno

Ancona-Reggina 1-1
Bologna-Lazio rinviata impraticabilità campo
Brescia-Juventus 2-3
Chievo Verona-Empoli 0-0
Lecce-Siena 0-0
Milan-Sampdoria 3-1
Modena-Parma 2-2
Roma-Internazionale 4-1
Udinese-Perugia 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dalla segretaria Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione dell'8-9 marzo 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 78

1) SERIE A TIM

Gare del 6-7 marzo 2004 – Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Modena – Soc. Parma

Il Giudice Sportivo,

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alla condotta del calciatore **Cannavaro Paolo** (Soc. **Parma**) in danno del calciatore **Vignaroli Fabio** (Soc. **Modena**) al 49° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

acquisito supplemento di rapporto dall'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, dopo la conclusione del primo tempo, si verificava una situazione di tensione tra i calciatori in campo. Si accendevano discussioni tra di loro, e in tale contesto Cannavaro, avvicinandosi a Vignaroli, lo afferrava con la mano destra al collo, stringendolo per alcuni secondi. Il fatto avveniva alla presenza di altri tesserati di entrambe le squadre, ma non degli Ufficiali di gara. Il gesto commesso da Cannavaro non provocava concrete conseguenze lesive all'avversario. Grazie all'intervento di altri calciatori e tesserati l'episodio si concludeva senza ulteriori conseguenze.

Sussistono nella vicenda tutte le condizioni per l'applicazione dell'art. 31 comma a3) e a5) CGS.

Va preliminarmente osservato che l'atto è stato commesso dopo che il primo tempo si era concluso. Appare, quindi, più esatto il riferimento al comma a5) dell'art. 31, il quale estende la disciplina contenuta nel comma a3) ai fatti commessi dai tesserati all'interno del recinto di giuoco.

Non v'è dubbio che il fatto sia avvenuto **all'interno del recinto di giuoco**, trovandosi ancora i calciatori sul terreno prima di far rientro negli spogliatoi.

E' altrettanto evidente che la condotta di Cannavaro **sfuggì al controllo degli Ufficiali di gara**, come risulta dalle immagini e come è confermato dal supplemento dell'Arbitro, il quale ha specificato di non aver rilevato, al pari dei suoi collaboratori, l'episodio in questione.

La condotta di Cannavaro è definibile come **violenta**, secondo la costante interpretazione fornita in proposito dagli Organi disciplinari alla norma ex art. 31 CGS.

Si è trattato, infatti, di gesto caratterizzato da intenzionalità aggressiva, commesso mentre Vignaroli stava discutendo con altri tesserati. Le modalità dell'atto, tradottosi in una stretta significativa della mano attorno al collo dell'avversario, esprimono idoneità del gesto a cagionare conseguenze lesive, anche considerando che Vignaroli è stato colto di sorpresa dal gesto di Cannavaro, arrivato praticamente alle sue spalle.

Quanto all'entità della sanzione, il Giudice Sportivo tiene conto che in una recentissima decisione la Commissione Disciplinare ha giudicato una condotta sostanzialmente identica a quella oggi in esame come meritevole di una giornata di squalifica (vedi C.U. n. 271 del 4 marzo 2004), in particolare avendo valutato come circostanze attenuanti la brevità della stretta della mano attorno al collo e la mancanza di conseguenze concrete del gesto sul contesto complessivo della gara: elementi che ricorrono, entrambi, anche nella vicenda attuale, e che devono pertanto condurre, per doverosa uniformità delle sanzioni in casi corrispondenti, alla squalifica per una giornata di gara a carico del Cannavaro.

P.Q.M.

delibera di infliggere al calciatore **Cannavaro Paolo** (Soc. **Parma**) la squalifica di **una** giornata effettiva di gara.

* * * * *

a) **SOCIETA'**

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, in numerose occasioni durante la gara, lanciato sul terreno di giuoco bottigliette in plastica, monete, accendini, in particolare quando i calciatori avversari erano impegnati a battere un calcio d'angolo; per aver fatto esplodere petardi nel settore riservato ai sostenitori avversari, prima dell'inizio; per aver lanciato un bengala in un settore occupato da sostenitori avversari, al 45° del primo tempo, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per avere effettuato reciproco lancio con i sostenitori avversari di bottigliette in plastica, al termine della gara; recidiva.

Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio e al 43° del secondo tempo, lanciato bengala nel recinto e sul terreno di giuoco; per aver lanciato due bengala, al 45° e 46° del primo tempo, in un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver, al 30° del secondo tempo, lanciato un bengala che cadeva tra i piedi di un Assistente; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 4.500,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ed al 42° del secondo tempo, lanciato un bengala in un settore occupato da sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; per aver lanciato un bengala nel recinto di giuoco, al 47° del secondo tempo; per avere effettuato reciproco lancio con i sostenitori avversari di bottigliette in plastica, al termine della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.500,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, in più occasioni, petardi nel recinto di giuoco; per aver, in due occasioni nel primo tempo, lanciato bengala e fumogeni nel recinto di giuoco; per aver acceso fumogeni e bengala sugli spalti, durante l'intervallo; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **ANCONA** per avere suoi sostenitori, per tutto il corso del secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **MODENA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio, lanciato un bengala sul terreno di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 22° e 30° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORDOBA Ivan (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

GANZ Maurizio (Ancona): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.

LUCCHINI Stefano (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALBERTO Do Carmo Neto (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FARINOS Javier (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

GRANDONI Alessandro (Modena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).

HELVEG Thomas (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

MOZART Santos (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZANETTI Cristiano (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DONI Cristiano (Sampdoria)
LAZETIC Nikola (Siena).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

VIERI Christian (Internazionale).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Brescia)
PETRUZZI Fabio (Brescia).

PER COMPORAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CIRILLO Bruno (Siena)
MILANESE Mauro (Ancona)
MILANETTO Omar (Modena)
VERGASSOLA Simone (Siena).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DONATI Massimo (Sampdoria)
FALSINI Gianluca (Reggina)
GORETTI Roberto (Ancona).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

GATTI Fabio (Perugia).

SESTA SANZIONE

CASTELLINI Marcello (Parma)
MARASCO Antonio (Modena).

QUINTA SANZIONE

CEVOLI Roberto (Modena)
CHEVANTON Ernesto Javier (Lecce)
DONADEL Marco (Parma)
FICINI Fabrizio (Empoli)
SIVIGLIA Sebastiano (Lecce)
TONETTO Max (Lecce).

SECONDA SANZIONE

ADANI Daniele (Internazionale)
BOLIC Drazen (Ancona)
CAPPELLINI Massimiliano (Empoli)
DA ROSA Emerson (Roma)
RODRIGUES Fabiano (Perugia).

PRIMA SANZIONE

IULIANO Mark (Juventus)
MICCOLI Fabrizio (Juventus).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 500,00

D'ANNA Lorenzo (Chievo Verona); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Settima sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CARACCIOLO Andrea (Brescia)
FRESI Salvatore (Perugia).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

PIZARRO David Marcelo (Udinese): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

NEDVED Pavel (Juventus).

SECONDA SANZIONE

BALLI Daniele (Empoli)
MARCHIONNI Marco (Parma)
ZANCOPE' Adriano (Modena).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 19 marzo 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 MARZO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani